

73.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| ACCAME: Sulle ispezioni personali a mezzo di <i>metaldetector</i> agli avvocati in visita ai detenuti nelle carceri (4-07001) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) | 3611 | COSTAMAGNA: Per la rimozione, dal centro storico di Torino, degli orologi recentemente installati (4-06255) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). | 3613 |
| BOFFARDI: Sulla situazione di Carletta Giovina di Alba Adriatica (Teramo) cui è stata sospesa dall'INPS la pensione sociale per avvenuta concessione della pensione per cieca civile, di fatto non ancora erogata (4-06168) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3611 | COSTAMAGNA: Per la salvaguardia della chiesa di San Germano nel comune di Tollegno (Vercelli) (4-06260) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). | 3614 |
| CERIONI: Per l'annullamento della delibera della commissione per l'avanzamento in carriera del personale civile della pubblica sicurezza, concernente la promozione di 399 funzionari da vice-questore aggiunto a vice-questore ruolo esaurimento (4-06941) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3612 | COSTAMAGNA: Per la salvaguardia della chiesa di Santa Maria ad Intra-Verbania (Novara) (4-06262) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). | 3615 |
| COSTAMAGNA: Sull'irruzione di un gruppo di manifestanti nella sede della <i>Gazzetta del Popolo</i> di Torino per protestare contro la pubblicazione di un'inserzione FIAT (4-05048) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3613 | FERRARI MARTE: Sull'attentato dinamitardo che ha distrutto le strutture dell'acquedotto sito nel comune di Castiglione Intelvi (Como) (4-04579) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3615 |
| | | MARTINAT: Per lo sblocco delle liquidazioni da parte dell'INADEL (4-01839) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3616 |
| | | PARLATO: Sui criteri adottati dagli enti locali di Napoli e dalla regione Campania nell'erogazione dei fondi | |

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| per gli spettacoli teatrali (4-03781) (risponde QUARANTA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>). | 3616 | Torino che ingiungeva di garantire il diritto di ingresso negli stabilimenti FIAT ai lavoratori che lo desideravano (4-05144) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3619 |
| PARLATO: Per l'istituzione di una seconda farmacia nel comune di Cancellone (Caserta) (4-05345) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3618 | ROSSINO: Per la istituzione di un distacco dei vigili del fuoco a servizio dei comuni di Modica, Sacchi, Ispeica e Pozzallo (Ragusa) (4-04597) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>). | 3620 |
| PARLATO: Sull'opportunità di rivedere la decisione di sospendere l'attività giudiziaria amministrativa del tribunale amministrativo regionale della Campania per dissesti statici (4-07122) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>). | 3618 | SANTI: Sulle decurtazioni della retribuzione di cui sono oggetto i ferrovieri in occasione di ferie e di periodi di malattia (4-02187) (risponde FORMICA, <i>Ministro dei trasporti</i>). | 3621 |
| ROSSI DI MONTELEA: Sui motivi per i quali le forze dell'ordine non avrebbero ottemperato all'ordinanza del procuratore della Repubblica di | | ZOPPETTI: Sull'attuazione della legge n. 29 del 1979 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi (4-07232) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). | 3622 |

ACCAME. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è al corrente delle misure che vengono adottate in alcune carceri nei riguardi degli avvocati che vi si recano, misure che non vengono adottate per magistrati, agenti e vigilatrici e consistenti nel sottoporre prima di essere ammessi all'incontro con gli imputati ad ispezione personale a mezzo di *metal-detector*.

Per conoscere in particolare, qualora tale misura sia legata al sospetto che un avvocato porti addosso armi o altre cose da passare ai detenuti, quali sono i motivi delle discriminazioni in atto che suonano umilianti per la figura e la funzione del difensore, pur dichiarata inviolabile dallo Stato. (4-07001)

RISPOSTA. — L'esigenza dell'effettuazione di controlli su ciascuna persona che, per qualunque motivo, entri in un istituto penitenziario o esca da esso, emerge chiaramente dall'articolo 16 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, il quale demanda al regolamento interno la disciplina dei controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedano all'istituto o ne escano.

La necessità di procedere ai detti controlli senza eccezione per alcuno è stata rappresentata nelle circolari del 10 gennaio 1977 e 15 dicembre 1978.

Quest'ultima circolare, infatti, oltre che disporre una scrupolosa identificazione ed il controllo sulle persone al fine di accertare se (anche involontariamente) siano portatori di oggetti o di cose, di cui non è consentita l'introduzione negli istituti penitenziari, precisa che l'obbligo di sottoporsi ai controlli deve essere osserva-

to anche dalle persone indicate nell'articolo 67 della sopracitata legge, in quanto le esigenze di ordine, di disciplina e di sicurezza non possono consentire alcuna eccezione e che devesi ricorrere a controllo manuale in ogni caso in cui possa concretamente apprezzarsi la sussistenza di una situazione tale da rendere probabile l'insorgenza di fatti perturbatori della sicurezza.

In ordine poi alla affermazione secondo la quale le suaccennate cautele non verrebbero usate nei confronti di magistrati, vigilatrici e di agenti, operandosi in tal modo una ingiustificabile discriminazione, si assicura che tutte le persone, anche quelle appartenenti alle menzionate categorie, vengono sottoposte ad ispezione personale, così come espressamente prescritto nelle disposizioni ministeriali al riguardo impartite.

Il Ministro: SARTI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se s'intende intervenire per sopperire allo stato di grave disagio ed indigenza in cui si è venuta a trovare la signora Carletta Giovina abitante ad Alba Adriatica, V. Abruzzo 87, a seguito del ritiro della pensione sociale comunicata dall'INPS, sede di Teramo, in data 3 luglio 1980 per avvenuta concessione di pensione per cieca civile.

Tale comunicazione precisava di revocare la pensione sociale N392795 con richiesta di rimborso di lire 2.990.000 corrispondenti ai ratei di pensione sociale riscossi per il periodo 1° marzo 1977-30 giugno 1980.

L'interrogante fa presente che la signora Carletta Giovina a tutt'oggi non ha mai ricevuto la pensione per cieca civile; recatasi ripetutamente alla prefettura le è stato comunicato che la pratica è stata trasmessa da Teramo al Ministero dell'interno, direzione generale servizi civili, in data 8 ottobre 1980 n. 4727.

L'interessata quindi non ha alcun mezzo di sostentamento essendole venuto a mancare l'unico introito della pensione sociale, e rimane sempre in attesa della pensione per cieca civile.

L'interrogante fa presente l'urgenza del caso e auspica un sollecito intervento.

(4-06168)

RISPOSTA. — In base all'articolo 26 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni, la pensione sociale, non è cumulabile con le provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili.

Per tale motivo, nel luglio 1980, la sede di Teramo dell'INPS provvedeva a revocare la pensione sociale di cui godeva la signora Carletta Giovina, in quanto alla stessa erano state concesse, con decorrenza 1° marzo 1977, la pensione e la indennità di accompagnamento dovuti ai ciechi assoluti. Tali provvidenze risultano in pagamento dal secondo bimestre del 1981.

Per quanto attiene, poi, agli arretrati degli emolumenti spettanti alla signora Giovina quale cieca civile, una parte, per l'importo di lire 5.095.655, è stata corrisposta all'interessata dalla prefettura di Teramo il 5 gennaio 1981, mentre la rimanente somma di lire 2.988 mila è stata versata all'INPS a titolo di rimborso delle rate di pensione sociale indebitamente riscosse dalla stessa.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

CERIONI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere:

1) se nella sua specifica qualità di presidente del consiglio di amministrazio-

ne per l'avanzamento in carriera del personale civile di pubblica sicurezza non ritenga arbitrario ed errato il criterio con il quale 399 funzionari di pubblica sicurezza, dalla qualifica di vice-questore aggiunto sono stati passati nella qualifica di vice-questore ruolo esaurimento, e ciò nella seduta del 29 dicembre 1980.

Il criterio adottato è quello del merito comparativo, il che ha comportato un completo sconquassamento nel ruolo dei suddetti funzionari, che rappresentano un quarto di tutti i funzionari di pubblica sicurezza d'Italia.

La legge 11 luglio 1980, n. 312 in virtù della quale il passaggio dei funzionari è stato operato, non intendeva assolutamente prevedere l'adozione del criterio di cui sopra, anche in considerazione del fatto che la legge medesima prevede che non è più operante il rapporto informativo, sulla cui scorta opera il cosiddetto merito comparativo.

La promozione da vice-questore aggiunto a vice-questore ruolo esaurimento, oltre a contrastare, come detto, lo spirito della legge e la volontà del legislatore, ha creato, come del resto era prevedibile, enorme inquietudine in seno ai funzionari direttamente interessati, che così vedono deluse le proprie legittime aspettative, e ciò con grave pregiudizio anche sul rendimento in servizio.

I 399 funzionari di cui sopra costituiscono l'insieme di ben nove concorsi nella amministrazione della pubblica sicurezza ed il sistema adottato ha comportato, non di meno, che funzionari senza alcun demerito, collocati al vertice del ruolo, sono stati relegati in fondo alla graduatoria, mentre funzionari molto più giovani sono stati collocati ai vertici della graduatoria medesima.

Viva è la reazione dei funzionari che, consapevolmente e responsabilmente, stanno promuovendo azione legale contro l'amministrazione;

2) se il Ministro non ritenga di ovviare ai gravissimi inconvenienti procedendo all'annullamento dell'atto amministrati-

vo, avvalendosi così dell'azione di autotutela della pubblica amministrazione.

Si renderebbe così giustizia ai funzionari di pubblica sicurezza, un buon servizio all'amministrazione e si adotterà quindi un criterio più valido dell'inquadramento secondo il ruolo di anzianità, così come si ha motivo di ritenere sia avvenuto in altri Ministeri. (4-06941)

RISPOSTA. — Lo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vicequestore del ruolo ad esaurimento, svolto nella seduta del Consiglio di amministrazione del 29 dicembre 1980, è stato effettuato ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 e 65, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Sulla base di tale scrutinio e della graduatoria di merito che ne è risultata, si è proceduto alla promozione di 399 funzionari di pubblica sicurezza in relazione ai loro titoli di servizio e precedenti di carriera, valutati secondo i criteri di massima, predeterminati dallo stesso consiglio di amministrazione, così come prescrive la disposizione contenuta nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ciò premesso, resta sempre aperta agli interessati, che presumano di riscontrare vizi di legittimità nella procedura seguita per le dette promozioni, la possibilità di adire gli organi giurisdizionali, preposti dall'ordinamento vigente alla tutela degli interessi legittimi di fronte agli atti della Pubblica amministrazione.

A tal riguardo va anche precisato che ogni scrutinio ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale di seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quella dei promossi, ai sensi dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di intervenire in relazione al grave episodio dell'irruzione di un gruppo di manifestanti nella sede della *Gazzetta del Popolo* di Torino per protestare contro la pubblicazione di una inserzione FIAT, come era già accaduto nel 1921 da parte dei fascisti della prima ora. (4-05048)

RISPOSTA. — Il 2 ottobre 1980, verso le ore 8,30, circa 150 operai della FIAT entravano, per breve tempo, nell'atrio del palazzo ove hanno sede gli uffici del quotidiano *La Gazzetta del Popolo*, e, servendosi di un megafono, invitavano le maestranze ad uscire e ad unirsi alla loro protesta.

La particolare iniziativa, motivata dal fatto che il quotidiano aveva pubblicato una pagina di pubblicità della FIAT giudicata di carattere politico, non ha fatto registrare alcun incidente, tanto che nessuna richiesta di intervento è stata fatta alle forze di polizia e il direttore del quotidiano non ha ritenuto di presentare alcuna denuncia.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che a Torino sono state installate decine di orologi agli angoli di vie e corsi della città, con il fondo celeste, a blocco triangolare, modernissimi, comparsi un po' in sordina, facendosi però subito notare, componendo una parte (molto piccola) di quell'arredo urbano posto sotto accusa, come esempio di cattivo gusto, dallo stesso vicesindaco di Torino, il socialista Enzo Biffi-Gentili — se è a conoscenza che tali orologi, presi singolarmente, pezzo a pezzo, sono anche accettabili, se non belli, soprattutto funzionali dato che si leggono a distanza, sono posti accanto a palazzi austeri, inseriti nella Torino barocca o *liberty*, e disturbano quindi il senso estetico;

per sapere se non intende sollecitare il comune di Torino a far togliere questi orologi pubblici dal centro avendoli definiti l'associazione « Italia nostra » « l'ultimo esempio di errata e volgare interpretazione dell'arredo urbano »;

per sapere, infine, se non intenda intervenire per far rivedere, tramite la Sovrintendenza ai beni ambientali e alle belle arti, un insieme di sovrastrutture che hanno reso in alcuni casi irricognoscibili facciate di palazzi, nascosto prospettive architettoniche, infranto insomma il confine fra buono e cattivo gusto: pubblicità, manifesti che ormai non valgono e deturpano ogni angolo di Torino, striscioni, targhe e cartelli saltuari o permanenti, contenitori per piante a forma di bulbone comparsi in via Garibaldi, cestini portarifiuti, lampioni, alberature, fontanelle, panchine. Tutto ciò per fare ricostruire un volto accettabile a Torino, con una operazione di plastica che non sia solo facciale, ma che sappia penetrare in profondità, per far ritornare Torino, con i suoi stili precisi e soprattutto con la linearità urbanistica del suo centro storico, all'altezza dei tempi passati dei sindaci democratici che l'hanno governata.

(4-06255)

RISPOSTA. — I moderni orologi installati a Torino sono stati oggetto di una lunga questione fra la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte ed il comune di Torino, che fin dal 1979 ne aveva in programma l'installazione di un notevole numero nel centro storico, sulla base di una gara di appalto già espletata.

Ricevuti dalla città di Torino il progetto del manufatto e l'elenco delle precise posizioni nelle quali si proponeva l'installazione degli orologi, la sovrintendenza suddetta comunicava di ritenere gli oggetti proposti assolutamente inadeguati ad una collocazione nel centro storico cittadino.

Per altro, dovendosi limitare alle proprie specifiche competenze, interveniva vietando l'ubicazione degli orologi nei pres-

si degli edifici monumentali e dove tali manufatti avrebbero potuto risultare di disturbo al godimento dei contesti di particolare interesse storico, riducendo così di fatto drasticamente il programma comunale.

Non poté esprimere parere ufficiale in merito alla collocazione di tali orologi nei corsi ed in genere nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trattandosi di materia delegata all'ente regione. La stessa sovrintendenza, inoltre, per ovviare ai danni ambientali prodotti dal caotico affastellarsi di oggetti vari, pubblicitari e non, sul suolo pubblico della città di Torino, in accordo con la amministrazione comunale, ha già assunto alcune iniziative, che vengono gestite in collaborazione e che mirano alla stesura di un vero e proprio piano dell'arredo urbano.

Il Ministro: BIASINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se e a conoscenza che Tollegno Biellese (provincia di Vercelli) ha un'interessante chiesa parrocchiale da salvare da una inesorabile rovina, quella di San Germano.

Per sapere - non riuscendo a comprendere come le autorità preposte alla salvaguardia del nostro patrimonio artistico dimentichino questo monumento tollegnese, testimone di una civiltà ormai giunta ai giorni nostri, in una fase di totale decadimento morale e civile - se non intenda intervenire urgentemente per far cessare lo stato di abbandono di questo tempio.

(4-06260)

RISPOSTA. — Il problema della conservazione della chiesa di San Germano è da tempo all'attenzione di questa Amministrazione.

Infatti già in data 30 maggio 1978 la Filatura e tessitura di Tollegno società per azioni (proprietaria dell'immobile), veniva invitata a predisporre un program-

ma finalizzato al recupero dell'edificio mediante il consolidamento del campanile romanico-gotico, il rifacimento del tetto e la liberazione di detriti e macerie.

Analoghe prescrizioni venivano dettate dalla competente sovrintendenza in data 22 settembre 1978 e recentemente in data 9 gennaio 1981.

Si è infine proceduto a segnalare la questione alla pretura di Biella.

Il Ministro: BIASINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che ad Intra - Verbania, a pochi passi dalla Basilica di San Vittore, sorge la chiesetta di Santa Marta, (dove, da circa 12 anni non si esercita più il culto per le condizioni precarie del tetto e per una lunga crepa prodottasi su di un muro che ne sconsiglia l'accesso), la cui costruzione risale al 1481 e al cui interno sono due apprezzabili affreschi, l'Organo Franzetti ed un bel gruppo ligneo, dal titolo: il pianto di San Carlo;

per sapere se non intenda intervenire per il reperimento dei fondi occorrenti alle opere per salvare la Chiesa dalla immane rovina incombente, essendo purtroppo unica alternativa la sua cessione da parte della parrocchia, proprietaria dell'edificio, all'amministrazione comunale di Verbania, che provvederebbe ai lavori di restauro necessari alla conservazione dell'immobile, per farne un luogo per manifestazioni culturali e concertistiche.

(4-06262)

RISPOSTA. — La chiesa di Santa Marta versa effettivamente in uno stato di notevole degrado attribuibile ad una lunga assenza di manutenzione da parte dello ente proprietario, la parrocchia di San Vittore in Verbania (Novara).

La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte ha avuto notizia che sono in corso trattative

tra la parrocchia anzidetta ed il comune di Verbania per l'acquisizione dell'edificio monumentale in oggetto da parte dell'amministrazione comunale, che ne utilizzerrebbe la chiesa, debitamente restaurata secondo le indicazioni della sovrintendenza suddetta, per manifestazioni culturali e concerti.

Inoltre la sovrintendenza nel ricordare agli enti interessati la propria disponibilità alla massima collaborazione, ha altresì segnalato la possibilità di richiedere un contributo finanziario a questo Ministero, ai sensi della legge n. 1552 del 1961, per la realizzazione delle necessarie opere di intervento restaurativo.

Il Ministro: BIASINI.

FERRARI MARTE, TAGLIABUE E LODOLINI FRANCESCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - atteso che:

dalla stampa locale e dalla RAI-TV si è appreso l'avvenuto scoppio di un potente ordigno, di oltre due Kg. e mezzo di tritolo, che ha determinato gravi danni alla struttura base dell'impianto dell'acquedotto sito nel comune di Castiglione Intelvi (provincia di Como);

tale grave fatto sarebbe avvenuto in una giornata ed ora compresa fra il 10 ed il 20 agosto -

quali interventi sono stati determinati e concretizzati ai fini di poter conoscere gli autori, i mandanti ed il reale svolgersi dell'atto criminoso;

quali siano o sono i motivi per cui un simile attentato si è potuto conoscere solo dopo molti giorni;

quali interventi di prevenzione siano stati messi in essere per evitare il ripetersi di tali atti, che segnano la loro presenza in un'area quale la Vall'Intelvi che trova una popolazione attenta ai problemi della difesa democratica ed impegnata a determinare uno sviluppo economico e sociale della zona.

(4-04579)

RISPOSTA. — Il 20 agosto 1980 il comando della stazione carabinieri di Argegno veniva informato che, in sede del periodico controllo effettuato il giorno precedente dal personale tecnico del comune, si era accertato che alcuni bacini di raccolta dell'acqua potabile, ubicati in località Pegia del comune stesso, erano stati danneggiati dall'esplosione di cariche di polvere da mina.

Il sopralluogo effettuato, lo stesso mattino del 20 agosto, da personale della questura e da militari dell'arma dei carabinieri, confermava tali accertamenti.

Poiché era nota l'opposizione della popolazione locale alla prevista realizzazione, nei pressi dell'acquedotto, di un campeggio, che avrebbe comportato la sottrazione di una certa quantità di acqua all'uso dei residenti, venivano eseguite alcune perquisizioni domiciliari, che però davano esito negativo.

Indagini più dettagliate venivano, poi, orientate verso persone che erano a conoscenza della struttura idrica dell'acquedotto, ma tali indagini non hanno finora portato all'acquisizione di elementi utili alla identificazione dei responsabili dell'atto criminoso.

Per quanto riguarda il rilevato ritardo nell'accertamento dell'episodio, si fa presente che il controllo all'impianto viene effettuato dal personale tecnico dell'acquedotto con scadenza periodica e che, per altro, nessuna segnalazione di ridotta erogazione dell'acqua era stata fatta dalla popolazione interessata.

Ai fini di un'idonea prevenzione perché simili atti non debbano ripetersi, sono state impartite disposizioni agli organi di polizia per una costante vigilanza all'acquedotto di Castiglione Intelvi.

Il Ministro: ROGNONI.

MARTINAT E RUBINACCI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere:

quando intendano sbloccare le liquidazioni dell'INADAL, bloccate all'inizio del-

l'anno, che interessano migliaia di pensionati;

se si sono posti il problema di come e con cosa possono vivere i pensionati in oggetto;

se ritengano infine poco qualificante e serio per un governo questo comportamento che tocca una categoria di cittadini estremamente indifesa in quanto non può neppure usare l'arma dello sciopero come ricatto. (4-01839)

RISPOSTA. — L'Istituto provvede regolarmente, entro sei mesi circa dalla data di presentazione della domanda da parte dell'avente diritto, alla liquidazione della indennità premio di fine servizio.

Per quanto riguarda, invece, le pratiche di riliquidazione, cioè quelle che comprendono nel computo dell'indennità premio di servizio la indennità integrativa speciale, ai sensi della legge 27 luglio 1980, n. 299, problema che aveva costituito fonte di incertezze e ritardi nella liquidazione di tale indennità, si fa presente che, a seguito della entrata in vigore di tale legge, l'istituto ha impartito opportune disposizioni in sede centrale e provinciale per accelerare al massimo le operazioni di riliquidazione delle indennità, già liquidate in prima istanza agli aventi diritto collocati a riposo a partire dal 1974.

Tali operazioni, che interessano complessivamente 130 mila iscritti, saranno portate a termine entro il primo semestre del 1981, considerato che sono già state definite le pratiche relative agli anni 1974 - 1975 - 1976 e parte del 1977.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

PARLATO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere:

se siano informati dei criteri seguiti dal comune di Napoli, dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania in ordine alla effettuazione di spettacoli teatrali

nell'ambito del territorio di loro pertinenza;

in tal caso quali siano tali criteri sia in ordine ai contenuti della generale strategia culturale che in ordine alla scelta di questo o quello artista o gruppo di artisti, apparendo all'interrogante che i fondi a disposizione dei predetti enti vengano ripartiti con criteri di partitica, torbida lottizzazione, peraltro incapace di soddisfare nemmeno gli stessi esponenti socialcomunisti e democristiani del settore, a frequente discapito della professionalità, in quanto quasi sempre vengono favoriti oscuri appartenenti ad una selva di filodrammatiche e di dilettanti che, pur potendo avere diritto ad un loro spazio, non possono certo occupare quasi tutto quello disponibile ed apparendo ancora all'interrogante che manchino del tutto una organica programmazione di espressione culturale teatrale e le opportune scelte che ne dovrebbero scaturire;

infine, in ogni caso, quali siano stati negli ultimi anni e sino ad oggi i beneficiati dalla allegra ripartizione dei cospicui fondi, a quale titolo li abbiano percepiti e per quali spettacoli, e quale sia il preciso programma che, a tempi brevi, verrà realizzato nel settore, sia in ordine alla scelta culturale che ai destinatari dei fondi e quale sia l'opinione dei competenti Ministri e le eventuali iniziative che vorranno adottare relativamente alle scelte compiute e in ordine a quelle da operare nell'immediato futuro. (403781)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha comunicato di non avere utili elementi di informazione su quanto prospettato dall'interrogante.

Tanto premesso si comunica che l'attuale normativa sugli interventi a favore del teatro (legge 20 febbraio 1948, n. 62) configura il sovvenzionamento delle attività teatrali da parte dello Stato come indipendente e completamente autonomo rispetto agli ulteriori eventuali interventi disposti dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Questo Ministero, per-

tanto, non ha titolo per sindacare i criteri seguiti dagli enti locali nell'opera di incentivazione delle attività teatrali sovvenzionate.

Al riguardo si fa presente che il Ministero dell'interno, per il tramite del commissario di Governo, ha rivolto ripetuti inviti alla presidenza della giunta regionale campana per ottenere dettagliati elementi di informazione su quanto rappresentato, senza ottenere, a tutt'oggi alcuna risposta da parte degli organi responsabili della regione Campania.

Va riconosciuto che, indubbiamente, la esigenza di un organico coordinamento degli interventi è stata da tempo avvertita, soprattutto allo scopo di individuare le sfere di attribuzione (dello Stato e delle regioni) nel quadro di una armonica programmazione delle attività sia a livello locale sia centrale.

Verso tali obiettivi si indirizzava il disegno di legge organico delle attività di prosa elaborato da questo Ministero ed attualmente all'esame del Parlamento che è inteso ad istituzionalizzare, fra l'altro, un costante e funzionale raccordo tra Stato e regioni attraverso la previsione di piani di programmazione e di intervento regionali, sulla base dei quali viene predisposto un piano nazionale da parte di apposito organo collegiale (la commissione nazionale per la prosa), avente, tra l'altro, il compito di formulare gli indirizzi generali delle attività teatrali da realizzare sull'intero territorio nazionale.

È da ritenere, pertanto, che appena sarà operante la nuova disciplina potrà realizzarsi un assetto più funzionale degli interventi a favore del teatro di prosa per cui potranno essere evitate anche eventuali disfunzioni operative che forse oggi hanno occasione di verificarsi per il mancato raccordo tra l'intervento statale e quello degli enti locali.

Si desidera, infine, assicurare che non si mancherà di fare seguito alla presente per inviare gli eventuali elementi che dovessero pervenire da parte della regione Campania.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: QUARANTA.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere:

se siano informati che, su iniziativa della locale sezione del Movimento sociale italiano, nel comune di Canello Arnone (Caserta) centinaia di cittadini hanno richiesto la istituzione di una seconda farmacia, anche in attuazione di una delibera consiliare che tanto aveva statuito;

se siano informati che tale richiesta trova fondamento e riveste carattere di urgenza, in considerazione delle seguenti circostanze: *a)* l'abitato del comune di Canello Arnone è suddiviso in due agglomerati (separati da un fiume) in uno dei quali soltanto è presente la farmacia attuale; *b)* moltissimi cittadini sono distribuiti fuori del centro abitato su una vastissima area agraria; *c)* la attuale farmacia chiude per le ferie estive e per « turno » settimanale, con l'effetto che in tali periodi gli abitanti non possono disporre di prodotti farmaceutici se non recandosi a grande distanza in altri comuni;

perché non sia stata data attuazione alla anzidetta delibera consiliare (n. 15 del 14 marzo 1980) e comunque quando e come si intenda soddisfare la indiscutibile necessità, riaffermata, come detto, dalla petizione popolare in parola, anche per fugare talune voci che individuano le cause del ritardo davvero inspiegabile nel desiderio di « non nuocere » alla attuale farmacia ma così, invece nuocendo ai cittadini di Canello Arnone che da un duplice esercizio farmaceutico potranno essere evidentemente avvantaggiati sia per i prezzi migliori ottenibili dalla coesistenza di due farmacie nello stesso comune sia dalla permanente disponibilità di prodotti farmaceutici, senza soluzione di continuità nella apertura costante di almeno uno dei due esercizi. (4-05345)

RISPOSTA. — La proposta dell'istituzione di una seconda farmacia nell'abitato di Arnone, di cui alla delibera del consiglio comunale di Canello Arnone del 14 marzo 1979, n. 15, è stata respinta dal medico provinciale in conformità al pa-

rere negativo espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità.

Ha ritenuto, infatti, tale consesso che la richiesta non trovi fondamento nello articolo 1 della legge n. 475 del 1968, che prevede una farmacia ogni cinquemila abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti (atteso che il comune di Canello Arnone conta una popolazione residente di circa 4.300 unità), né nel disposto dell'articolo 104 del testo unico, secondo cui, quando particolari esigenze lo richiedano, può stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno 500 metri da quella esistente, dato che nessun cenno alle richiamate, particolari esigenze veniva fatto nella deliberazione consiliare.

Pertanto una eventuale, nuova iniziativa, come sollecitata dalla petizione popolare cui accenna l'interrogante, dovrà essere più puntualmente motivata e giustificata dall'amministrazione comunale.

Si soggiunge, per altro, che la farmacia attualmente esistente nell'ambito di Canello è a circa 200 metri di distanza dall'agglomerato di Arnone ed il servizio è assicurato per tutto l'anno.

L'esercizio resta chiuso, per riposo settimanale, soltanto nelle ore pomeridiane di ogni giovedì e domenica, durante le quali le prestazioni farmaceutiche vengono erogate dalle farmacie dei comuni di Castelvoturno, Grazzanise e Santa Maria la Fossa che distano pochi chilometri dal comune di Canello Arnone.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se si intende rivedere la inopinata decisione di sospendere l'attività giudiziaria amministrativa del tribunale amministrativo regionale della Campania per disesti statici che peraltro riguarderebbero il solo secondo piano dell'intero fabbricato dichiarato agibile;

comunque se intenda disporre rapidamente la ripresa della attività nella vecchia od in una nuova sede, stante il gravissimo pregiudizio che la sospensione va comportando alla elevata domanda di giustizia amministrativa onde da un lato i diritti conculcati vengano rapidamente riconosciuti e dall'altro l'attività professionale forense, già posta in crisi a seguito dei provvedimenti sospensivi legati alla emergenza sismica, possa riprendere.

(4-07122)

RISPOSTA. — Il Presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania, interessato in ordine a quanto rappresentato dall'interrogante, ha fatto presente che la sistemazione degli uffici di quel tribunale, già insostenibile per grave insufficienza di spazio, in relazione al sempre crescente numero dei ricorsi, si è ulteriormente aggravata dopo che, per le conseguenze del fenomeno sismico del 23 novembre 1980, sono stati dichiarati inagibili alcuni locali siti al primo piano comprendenti la veranda di passaggio e destinati a presidenza, biblioteca ed a sala per magistrati e quelli del secondo piano destinati ad archivio, e a sala per la consultazione dei fascicoli, oltre alla scala di accesso allo stesso piano.

Ha precisato, al riguardo, che sono stati notificati a quel tribunale il decreto sindacale in data 30 gennaio 1981, n. 6772, con cui è stato disposto l'immediato sgombero dei locali suindicati nonché, in data 4 febbraio 1981, la diffida dal praticarli. Le condizioni di inagibilità del piano in cui ha sede quel tribunale rispetto al resto del fabbricato, tuttora agibile, derivano da precarie condizioni d'uso in relazione alla specifica destinazione aggravate dalla scossa sismica.

Il presidente dello stesso tribunale, dopo aver segnalato tempestivamente la situazione determinatasi anche ai fini del reperimento di nuovi locali, ha disposto, quale provvedimento d'emergenza, che la attività giurisdizionale proseguisse con il rispetto del calendario prestabilito per quanto attiene all'esame delle domande di sospensione degli atti impugnati e con la

soppressione, soltanto, di alcune udienze di merito nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 1981.

Ciò in quanto la limitazione del numero delle udienze nei mesi suindicati è stata dettata dalla circostanza che per molti ricorsi, già fissati per la discussione, non fu consentita alle parti la consultazione degli atti processuali, collocati nei vani destinati ad archivio, nonché dalla necessità di utilizzare l'unico vano reso disponibile per l'ufficio di preparazione dei ruoli di udienza, trasferendovi dai locali inagibili dell'archivio i fascicoli dei ricorsi per le udienze non soppresse, mancando, inoltre, la possibilità di sistemare gli altri fascicoli per evitare di congestionare il funzionamento del servizio e di pregiudicare la corretta esecuzione degli adempimenti di rito.

La Presidenza del Consiglio, inoltre, in considerazione dell'assoluta necessità di non procrastinare la sistemazione di quel tribunale amministrativo, è intervenuta presso il commissario del Governo nella regione Campania, per sollecitare il reperimento di idonei locali da destinare a nuova sede del predetto organo giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: RADI.

ROSSI DI MONTELERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali le forze dell'ordine non avrebbero ottemperato all'ordinanza del procuratore della Repubblica di Torino che ingiungeva di garantire il diritto di ingresso negli stabilimenti FIAT ai lavoratori che lo desideravano, e come si debba interpretare la dichiarazione del procuratore capo della Repubblica di Torino Bruno Caccia apparsa sul *Corriere della Sera* di giovedì 16 ottobre 1980, che dice: « Abbiamo dato ordine alla polizia giudiziaria di intervenire per garantire il diritto al lavoro di ciascuno. Ma la polizia e i carabinieri, cioè i tutori dell'ordine pubblico, non dipendono da noi ».

Per sapere infine se vi siano state disposizioni ministeriali contrarie all'esecuzione della citata ordinanza della magistratura. (4-05144)

RISPOSTA. — Con l'ordinanza emanata il 14 ottobre 1980 dalla procura della Repubblica di Torino, si dava mandato alla polizia giudiziaria di assicurare il libero ingresso agli stabilimenti FIAT e LANCIA di chiunque avente diritto lo desiderasse, impedendo altresì l'eventuale commissione di reati.

La predetta autorità giudiziaria, conscia della delicatezza della situazione a causa dello stato di tensione esistente in quei giorni tra i lavoratori della FIAT, precisava, per altro, nella medesima ordinanza, che, ove agli organi di polizia giudiziaria non fosse stato possibile eseguire le disposizioni impartite, ne doveva essere data ad essa immediata comunicazione, specificandone i motivi.

In relazione al cennato provvedimento venivano, quindi, dislocati, sin dalle ore 4,30 del 15 ottobre 1980, alcuni contingenti di forza pubblica nei pressi degli stabilimenti FIAT Mirafiori, Lingotto, Rivalta e Chivasso.

Durante la notte davanti ai cancelli degli stabilimenti, già presidiati da operai, si infoltivano i gruppi dei lavoratori e dei vari delegati sindacali: presso lo stabilimento Lingotto sostavano non meno di tremila operai, mentre presso il comprensorio dello stabilimento Mirafiori si registrava la presenza di oltre diecimila operai riuniti in varie assemblee. Verso le ore 6 affluivano a Mirafiori circa 1.500 dipendenti intenzionati ad entrare nello stabilimento.

I funzionari di pubblica sicurezza preposti al servizio tentavano di farli transitare per uno dei 36 cancelli, ma desistevano al sopraggiungere di circa seimila operai che vi si opponevano. Anche dagli altri stabilimenti giungevano richieste di forza pubblica verificandosi, seppure in proporzioni minori, la stessa situazione.

È evidente che un intervento coattivo delle forze dell'ordine avrebbe potuto provocare gravi perturbamenti dell'ordine e

della sicurezza pubblica, per contenere i quali sarebbe stato necessario fare ricorso a severe misure repressive.

Lo stato di grave tensione e la notizia, nel frattempo, pervenuta, del raggiungimento di un'ipotesi di accordo, non facevano ritenere opportuna, al momento, una azione del genere che, fra l'altro, avrebbe potuto avere negative ripercussioni sull'accordo raggiunto.

Tutto ciò veniva segnalato alla procura della Repubblica di Torino, con l'assicurazione che da parte delle forze di polizia la situazione era attentamente seguita per quegli interventi che l'evolversi della situazione stessa avesse reso necessari od opportuni.

Il Ministro: ROGNONI.

ROSSINO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere —

premesso che, ormai, da più di un decennio da parte di comuni, enti, autorità, è stata rilevata l'indifferibile urgenza di istituire un distaccamento dei vigili del fuoco nel territorio comprendente i comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo;

rilevato che la distanza intercorrente tra la sede di Ragusa e i comuni sopraccitati non consente quei necessari tempestivi interventi richiesti da numerosi casi di incendio nella maggior parte dei quali un tempestivo intervento del servizio dei vigili del fuoco avrebbe potuto limitare considerevolmente ingenti danni a beni patrimoniali e anche alla pubblica incolumità —

se non ritenga di dover compiere gli atti necessari alla istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco a servizio dei comuni suddetti, oggi dotati di cospicui insediamenti industriali, agricoli e turistici, esposti, particolarmente nella stagione estiva, al frequente ripetersi di incendi colposi e dolosi. (4-04597)

RISPOSTA. — Il problema dell'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco nel territorio comprendente i co-

muni di Modica (Ragusa), Scicli, Ispica e Pozzallo è da tempo all'attenzione di questo Ministero.

Finora non è stato possibile provvedere a detta esigenza per il persistere di obiettive difficoltà, derivanti soprattutto dalla situazione di carenza dell'organico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non consente, al momento, l'istituzione di nuove sedi di servizio.

Il problema verrà in concreto affrontato, ai fini di una possibile, positiva soluzione, appena sarà provveduto all'ampliamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal disegno di legge n. 1256, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Il Ministro: ROGNONI.

SANTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intende intervenire di propria iniziativa presso le organizzazioni sindacali ed il Direttore generale delle ferrovie dello Stato con sede in Roma, perché si provveda ad eliminare una situazione anacronistica sul piano economico e morale nei confronti dei dipendenti statali, rispetto ad altre categorie di lavoratori non statali.

L'interrogante fa esplicito riferimento a due punti essenziali:

a) per quanto attiene il godimento delle ferie lo stipendio dei ferrovieri viene decurtato della quota parte delle competenze accessorie che rappresentano una parte notevole dello stipendio stesso, rappresentando ciò una ingiusta limitazione economica e morale al soddisfacimento del diritto irrinunciabile dei lavoratori alle ferie sancito dalla Costituzione;

b) lo stesso problema si presenta anche nel caso di un periodo di malattia e particolarmente grave appare il fatto che il modesto assegno di malattia (circa lire 500) venga corrisposto solo dopo l'ottavo giorno a differenza di altre categorie di lavoratori e non coercitivo solo per i ferrovieri.

L'interrogante ritiene che tale situazione non solo crei disparità di trattamento economico e morale discriminando tra categorie di lavoratori, ma non trovi neppure rispondenza in quei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione nel campo sociale. (4-02187)

RISPOSTA. — Il trattamento economico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato come degli altri statali, sia per la parte cosiddetta fissa (stipendio e altre annesse competenze ordinarie), sia per la parte variabile (competenze accessorie) è stabilito con legge o con provvedimenti aventi efficacia analoga.

In particolare, il trattamento economico spettante in occasione di godimento delle ferie, è regolato dall'articolo 86 dello stato giuridico del personale ferroviario (legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni e integrazioni).

In base a tale norma, per i giorni di congedo ordinario il personale — in aggiunta allo stipendio ed alle altre competenze ordinarie — ha diritto alla corrispondenza delle competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio.

Per talune categorie di personale addetto all'esercizio, che, oltre alle competenze ordinarie, percepiscono normalmente indennità particolari legate al tipo di attività svolta, dette indennità, come indicato dallo stesso articolo 86, vengono liquidate secondo misure medie fissate con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Tali misure, concordate con le organizzazioni sindacali, vengono determinate in base alla media dei servizi di turno propri di tali categorie. Sono, invece, escluse dalla corresponsione quelle competenze che, per loro natura, non possono non essere legate al presupposto della prestazione di lavoro, quali l'indennità di missione ed i compensi per lavoro straordinario, per assenza dalla residenza, per servizi disagiati eccetera.

Il trattamento economico spettante durante le assenze dal servizio per malattia

dipendente da cause comuni, è regolato dall'articolo 90 del cennato stato giuridico, in base al quale il personale ferroviario percepisce durante l'assenza l'intero trattamento fisso e cioè lo stipendio e le altre competenze ordinarie fin dal primo giorno di malattia. Il trattamento economico accessorio viene invece sospeso ed è però surrogato - a decorrere dall'ottavo giorno di malattia e fino a quando il dipendente avrà titolo alla corresponsione dello stipendio e delle altre competenze ordinarie pensionabili - da un assegno giornaliero, erogato dall'opera di previdenza ed assistenza per il personale delle ferrovie dello Stato (OPAFS). Tale assegno, per il personale che percepisce normalmente il premio industriale, di cui agli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni, è pari alla misura del premio industriale fruito nel periodo di servizio immediatamente precedente l'inizio della malattia, mentre, per il personale dell'esercizio che, in ragione della cennata particolarità delle prestazioni di lavoro, percepisce normalmente i compensi sostitutivi del premio industriale, è commisurato al compenso giornaliero spettante per il congedo ordinario.

Le misure e le condizioni per l'erogazione di tali prestazioni da parte dell'ente assistenziale, secondo quanto prevede la legge istitutiva 14 dicembre 1973, n. 829, sono determinate con decreto ministeriale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, nei limiti delle disponibilità finanziarie del relativo bilancio.

In sostanza, tutto il sistema retributivo vigente discende da disposizioni legislative e si fonda o si integra con gli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, sulla scorta della ormai consolidata prassi della contrattazione dei contenuti del rapporto di lavoro.

Si assicura, tuttavia, che qualora nel corso dei normali rapporti con le organizzazioni sindacali dovessero emergere interventi modificativi del trattamento economico di cui sopra, non si mancherebbe di

esaminare la possibilità di adottare le iniziative che si rendessero al riguardo necessarie.

Il Ministro: FORMICA.

ZOPPETTI, ROSOLEN E RAMELLA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere, a più di due anni dall'approvazione della legge n. 29 del 1979 per la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi:

a) quante sono le domande presentate dai lavoratori al Ministero dei beni culturali e ambientali per ottenere i previsti benefici;

b) quante sono le pratiche finora portate a termine e liquidate;

c) quanti sono i dipendenti addetti presso il servizio per esaminare le domande.

Infine, gli interroganti chiedono di conoscere qual è il suo pensiero sulla capacità o meno della struttura amministrativa di eliminare le proteste dei lavoratori e per dare risposte rapide a chi inoltra la domanda per ricongiungere i periodi assicurativi e per ottenere quanto loro spetta in materia pensionistica. (4-07232)

RISPOSTA. — Le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentate dai dipendenti di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono state alla data del 15 marzo 1981 complessivamente 1.900 e per tutte è stato attivato il procedimento istruttorio mediante invio delle stesse alle competenti sedi provinciali dell'INPS ed alle altre gestioni previdenziali interessate.

A tutt'oggi solo per 209 di esse è pervenuta risposta da parte delle predette gestioni previdenziali con le indicazioni occorrenti per la determinazione dell'onere di riscatto che dovrà essere calcolato sulla base economica determinata ai sensi della legge 312 del 1980.

È chiaro quindi che eventuali ritardi sono da attribuirsi a due elementi di carattere oggettivo: da un lato l'impossibilità da parte degli istituti previdenziali ad evadere le pratiche con una auspicabile celerità dato l'elevato numero di istanze ricevute e la grande mole di dati da reperire; dall'altro l'entrata in vigore della legge 312 del 1980 che ha apportato modifiche tanto sostanziali da obbligare le divisioni competenti ad approntare provvedimenti di ricostruzione di carriera che richiedono tempi di elaborazione certamente non brevi.

Per quanto riguarda il punto c) della interrogazione si fa presente che non è stato creato un apposito servizio per esaminare le domande di ricongiunzione, ma che alle varie operazioni previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 provvedono direttamente gli addetti alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza in servizio sia presso la divisione VII - pensioni e riscatti - di questa Amministrazione sia

presso gli organi periferici come indicato all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 23 luglio 1977, n. 201, relativo al trasferimento di competenze in materia di trattamenti pensionistici dall'Amministrazione centrale a quella periferica.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che nulla può eccepirsi sulla capacità della struttura amministrativa che gestisce le ricongiunzioni. Essa è inquadrata in un contesto più ampio che è quello dell'unità operativa che gestisce le liquidazioni dei trattamenti di quiescenza e operazioni connesse (computi con o senza riscatto, riunioni e ricongiunzioni di servizio pre-ruolo, riscatti periodi universitari eccetera).

Il Ministro: BIASINI.